

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Fabio Käppeli
e cofirmatari
Deputati in Gran Consiglio

Interrogazione 18 settembre 2019 n. 164.19

Sostituzione delle luci pista dell'aeroporto cantonale di Locarno: tanti la vogliono e qualcuno no?

Signori deputati,

Io scrivente Consiglio ha preso atto della vostra interrogazione, con la quale vengono posti alcuni interrogativi sui risvolti della procedura federale di approvazione di piani avente per oggetto la realizzazione di un'illuminazione fissa per la pista dell'aeroporto di Locarno (fondo n. 4178 RFD Locarno).

In merito, rispondiamo come segue alle singole domande.

1. A che punto è la procedura federale di approvazione del progetto in questione e quali tempistiche si prevedono?

In data 11 dicembre 2018 l'Autorità cantonale ha emanato l'avviso cantonale di sua competenza (parere cantonale) e ora la decisione compete alla Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Lo scrivente Consiglio non è pertanto in misura di indicare quali siano le tempistiche di adozione della decisione da parte dell'Autorità federale.

2. La nuova posizione cantonale, se confermata, da chi è stata decisa? Consiglio di Stato, Dipartimento del territorio o Dipartimento delle istituzioni, da una Sezione o da un Ufficio dell'amministrazione cantonale?

Come per tutte le procedure federali di approvazione dei piani, l'avviso cantonale - che racchiude il parere dei Servizi specialistici - è stato riassunto e emanato dai Servizi Generali del Dipartimento del territorio.

3. In aggiunta alle due posizioni che abbiamo appreso essere favorevoli (del Municipio di Locarno e della Base aerea), quanti servizi cantonali hanno dato preavviso favorevole e quanti negativo? Fosse uno solo quello negativo è giusto che questo determini la posizione - negativa, come riportato dalla stampa - del Cantone? In quale nuova base legale troverebbe fondamento questa nuova posizione in merito a una situazione consolidata in più di cinquant'anni?

Nell'esame sono intervenuti sei servizi cantonali, due dei quali hanno espresso un preavviso negativo congiunto. I motivi alla base del loro preavviso negativo sono essenzialmente riconducibili a discordanze con la legislazione di riferimento (Ordinanza sulle zone palustri, Ordinanza sulle paludi, Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi, Ordinanza sulle zone

golenali, ORUAM, Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici), legislazione che ha conosciuto profonde evoluzioni negli ultimi 50 anni.

Gli effetti degli interventi proposti sono stati valutati in un'ottica di protezione delle Bolle di Magadino, quale riserva per uccelli acquatici e migratori d'importanza nazionale (ORUAM), quale zona umida d'importanza internazionale (Convenzione di Ramsar), quale habitat per specie avifaunistiche nidificanti protette e prioritarie per la conservazione e come facente parte dell'oggetto iscritto nell'Inventario dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP).

Nella ponderazione degli interessi in gioco si è considerato il particolare contesto naturalistico e l'assenza di precedenti procedure di approvazione formale degli impianti ora oggetto di procedura federale.

4. Considerato che si tratta di una procedura di competenza federale, che significato avrebbe la posizione negativa di un servizio del Cantone (in merito alla semplice sostituzione di un'apparecchiatura tecnica presente da oltre cinquant'anni) in contrasto con la consolidata linea politica di mantenere, e non diminuire, la valenza nazionale civile e militare dell'aeroporto cantonale di Locarno? In un caso simile la legislazione federale non è superiore a quella cantonale?

Giusta l'art. 128 cpv. 3 della Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM), l'Autorità federale aveva la facoltà ma non l'obbligo di interpellare il Cantone ed il Comune. Il preavviso cantonale ("parere") non vincola l'Autorità federale dato che in base all'art. 126 cpv. 3 LM "non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale" e che "va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l'adempimento dei compiti della difesa nazionale".

Spetterà quindi in ogni caso all'Autorità federale di approvazione dei piani, dopo aver raccolto anche il parere dell'Ufficio federale dell'ambiente e degli altri servizi federali, valutare e ponderare le diverse prese di posizione, per formulare la decisione finale d'insieme di sua esclusiva competenza.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a quattro ore lavorative.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Christian Vitta

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia:

- Servizi generali del Dipartimento del territorio (dt-sg@ti.ch)
- Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch)
- Ufficio della caccia e della pesca (dt-ucp@ti.ch)